

**Nota esplicativa per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro dei fertilizzanti online ai sensi del D.M. del 17 luglio 2012, n. 11175 relativo all'aggiornamento agli allegati al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 "Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.**

Il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010 (di seguito D.lgs. 75/2010), ha abrogato il D.lgs. 217/2006 ed ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria Reg. (CE) n. 2003/2003.

Il fabbricante, ai sensi del comma 1, articolo 8 "Tracciabilità" del D.lgs. 75/2010, prima dell'immissione in commercio del fertilizzante, convenzionale e/o consentito in agricoltura biologica, deve provvedere a richiedere l'iscrizione al Registro dei fabbricanti e all'iscrizione dei prodotti nei rispettivi Registri dei fertilizzanti istituiti presso Direzione Generale Direzione generale dello sviluppo rurale del Mipaaf.

Il Decreto Ministeriale 17 luglio 2012, n. 11175, ha modificato gli allegati 13 e 14 al D.lgs. 75/2010, in particolare, nell'ottica della semplificazione delle procedure ed in sostituzione delle domande cartacee, ha definito una procedura informatica con la quale i Fabbricanti di fertilizzanti effettuano la richiesta di iscrizione dei prodotti online.

### **Procedura per l'attivazione delle utenze.**

#### **1. Iscrizione Utente qualificato nel portale MIPAAF-SIAN.**

Il Rappresentante Legale del Fabbricante di fertilizzanti collegandosi alla sezione "servizi online" presente sulla homepage del sito del Mipaaf accede al portale MIPAAF-SIAN (all'indirizzo: <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>) dove è presente l'area "Iscrizione Utente qualificato".

Il Rappresentante Legale del Fabbricante di fertilizzanti accede all'area "Iscrizione Utente qualificato" e seleziona il settore relativo alla presentazione delle domande di iscrizione al Registro dei fertilizzanti.

L'iscrizione può essere richiesta dai titolari di imprese individuali o soggetti giuridici, come prima cosa occorre selezionare la tipologia di azienda.

Ai titolari di ditta individuale viene richiesto l'inserimento di CF e di un indirizzo e-mail che verrà utilizzato dall'Amministrazione per tutte le successive comunicazioni.

te le successive comunicazioni.

Nel caso di impresa giuridica viene richiesto l'inserimento del codice fiscale del Rappresentante Legale della società e la Partita I.V.A. della ditta, i dati inseriti devono corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze.

Con l'inserimento di un codice captcha si conclude la prima fase dell'Iscrizione e al soggetto richiedente verrà inviata una e-mail.

Selezionando il link indicato nella mail si accede ad una nuova pagina dove deve essere inserita la documentazione richiesta, in formato PDF, per la verifica dei dati dichiarati al momento della richiesta di iscrizione.

Al termine della procedura, la richiesta di iscrizione viene protocollata, acquisita dal sistema e avviato l'iter di approvazione, validazione e predisposizione dell'utenza.

Il sistema, prevede, quindi, l'invio all'indirizzo e-mail indicato dal Rappresentante Legale, di un Codice PIN che consente la "Registrazione Utente" all'indirizzo: <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp> del portale MIPAAF-SIAN.

## **2. Registrazione Utente nel portale MIPAAF-SIAN.**

L'utente accede al portale MIPAAF-SIAN (all'indirizzo: <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>).

L'utente seleziona l'area "Registrazione utente", con il codice PIN pervenuto tramite e-mail e il suo Codice Fiscale, perfeziona la sua registrazione inserendo i dati che il sistema gli richiede.

Il sistema trasmette la Password all'indirizzo e-mail comunicato.

Le utenze già attivate nella fase di avviamento del servizio restano attive e gli utenti possono entrare nella pagina "Accesso all'area riservata", autenticandosi con Codice Fiscale e Password già in loro possesso.

Qualora l'utente sia già registrato per altri servizi del SIAN, potrà utilizzare le stesse credenziali per entrare nella pagina "Accesso all'area riservata", autenticandosi con Codice Fiscale e Password, previa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione, all'utilizzo del Registro dei fertilizzanti online.

### **Accesso all'area riservata e compilazione della domanda di iscrizione al Registro dei fertilizzanti.**

Dopo essere entrati nell'area riservata del portale MIPAAF-SIAN (all'indirizzo: <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>) selezionare l'area dei Servizi attivati per la propria utenza; tra i Servizi sarà presente "Compilazione della Domanda al Registro fertilizzanti".

Selezionando "Compilazione della Domanda al Registro fertilizzanti", si apre la prima pagina del Servizio che chiede di selezionare il Fabbriante di riferimento.

Il Registro propone tutte le funzionalità a disposizione dell'utente e chiede di dichiarare se si intende operare per il Registro dei fertilizzanti ad uso convenzionale o al Registro dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica.

#### **1a. Registro fertilizzanti convenzionali.**

Nel Registro dei fertilizzanti convenzionali è obbligatorio indicare:

- denominazione del tipo;
- denominazione commerciale;
- eventuale presenza di mesolementi;
- eventuale presenza di microelementi;

- elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della presentazione delle domande online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

- a) elenco
- b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:

- a) definizione delle fasi del processo di produzione
- b) descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) parametri di processo

I Prodotti già iscritti al “Registro dei fertilizzanti convenzionali”, possono essere aggiornati sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante), tramite il Registro online.

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

### **1b. Registro fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica**

Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del decreto legislativo 75/2010.

Nel Registro dei fertilizzanti convenzionali è obbligatorio indicare:

- denominazione del tipo;
- denominazione commerciale;
- eventuale presenza di mesolementi;
- eventuale presenza di microelementi;
- elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e de-scrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

- a) elenco
- b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:

- a) definizione delle fasi del processo di produzione

- b) descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) parametri di processo

Detti fertilizzanti devono presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del allegato 13 del D.lgs. 75/2010, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal citato decreto legislativo.

I Prodotti già iscritti al “Registro dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica”, possono essere aggiornati sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo), tramite il Registro online.

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

**Conferma annuale della presenza sul “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” di una ditta già iscritta ai sensi dell’allegato 14 del D.lgs. 75/2010 e Conferma annuale della presenza sul mercato di prodotti iscritti ai “Registri dei fertilizzanti convenzionali e dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica” ai sensi dell’Allegato 12 del D.Lgs. 75/2010.**

Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” dovrà comunicare l’intenzione di proseguire la propria attività e l’elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul “Registro dei fertilizzanti” attraverso la sezione dedicata “accedi ai servizi online” presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

Il Registro online tra le funzionalità proposte presenta la “Conferma al 31 dicembre”; che consente all’utente qualificato di confermare la presenza della ditta che rappresenta sul Registro dei fabbricanti di fertilizzanti e di confermare la presenza sul mercato dei prodotti iscritti ai “Registri dei fertilizzanti convenzionali e dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica”.

La conferma dei prodotti può avvenire con due diverse modalità:

- a) Selezionare direttamente i prodotti sulla lista presente a video;
- b) Scaricare l’elenco dei prodotti iscritti in formato Excel, selezionare i prodotti che si intendono mantenere in commercio per i prossimi 12 mesi, trasmettere il file caricandolo direttamente sull’applicazione.

La mancata comunicazione comporterà la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.